



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti)

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data del 29.02.2016:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risiede – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Sanremo.
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 62.491,00);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a **€ 16.700,00=**;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente;

ARTICOLO 3

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2015" (articolo 4) stabilisce quanto segue:

- 1) le domande potranno essere ritirate e consegnate nei seguenti giorni ed orari:

RITIRO (per il canale cartaceo)dal giorno 07.03.2016 al giorno 08.04.2016 compreso

tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 12,00

lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00

CONSEGNA della domanda debitamente compilata e corredata della prescritta documentazione entro e non oltre il giorno 18.04.2016 ore 13 mediante consegna al Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere ,C.s Garibaldi,30 oppure, stesso termine, via pec a comune.sanremo@legalmail.it

Alle domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- 1)fotocopia Isee o ricevuta attestante la presentazione della DSU
- 2)per i cittadini di uno Stato non aderente all' Unione Europea copia del permesso di soggiorno.
- 3)copia dei bonifici di pagamento del canone 2015 o, in mancanza, dichiarazione del proprietario attestante l' avvenuto adempimento e lo specifico importo accompagnata da copia del documento d' identità in corso di validità dello stesso..
- 4)copia del contratto di locazione validamente registrato .
- 5)eventuale rinnovo fiscale effettuato nel 2015.
- 6)metratura immobile derivante da planimetria od altro documento utile
- 7)copia documento identità e codice fiscale
- 8) copia codice Iban o Banco Posta
- 9)scheda monitoraggio condizione abitativa (modello B)

I punti 4 e 6 potranno essere omessi se presentati nel bando precedente e se relativi al medesimo immobile.

Si precisa sin d'ora, ai sensi dell' art.10 bis della legge n.241/90 e successive modifiche, che verranno rigettate ed escluse le domande prive della documentazione di cui punti 1)2)3)in quanto la mancanza di tali elementi non consente il calcolo del fabbisogno in tempo utile per l' inoltro in Regione.

2.1)Qualora la quota assegnata dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

2.2) Il Comune provvederà, se pervenuti i relativi fondi, alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto entro il 15 giugno 2016 e trasmetterà obbligatoriamente la rendicontazione dell'utilizzo della quota trasferita entro il 15 luglio 2016.

3) L'Amministrazione Comunale provvede a :

3.1) verificare, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata; a tal proposito un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (*random*) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (*random*) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

3.2) sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e, nel caso di soggetti non assistiti, sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;

3.3.- accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, ai fini della compensazione di cui al precedente art. 3 comma 6.

ARTICOLO 4

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2014" (articolo 7), mediante il portale regionale dedicato.

ART.5

Il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Vittorio Squizzato, tel.0184529026- mail: v.squizzato@comunedisanremo.it

ART.6

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge n.431/98, al decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n.153/2015.

Sanremo, li 01.03.2016

Il Dirigente
Dott. Domenico Sapia